



Comune di Lodi

Regolamento del verde

**Approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 132 del 18.12.2006**

INDICE GENERALE

REGOLAMENTO DEL VERDE	3
TITOLO I°- Disposizioni Generali	3
Art.1 – Finalità	3
Art. 2 – Ambiti di applicazione.....	3
Art. 3 – Elenco delle essenze arboree ad alto fusto consigliate	3
TITOLO II°- Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato	4
Art. 4 – Comunicazioni d’abbattimento.....	4
Art. 5 - Interventi obbligatori e manutenzione.....	5
Art. 6 – Salvaguardia fitopatologica	5
Art. 7 – Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.....	6
Art. 8 - Divieti	6
Art. 9 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi...	6
Art. 10 - Interventi in ambito di aree vincolate	7
Art. 11 - Distanze degli alberi rispetto ai confini.....	7
Art.12 – Abrogazione di norme previgenti	7
Titolo III – Regolamento d’uso del verde pubblico	7
Art. 13 – Ambito d’applicazione.....	7
Art. 14 - Disposizioni generali	7
Art. 15 – Divieti	8
Art. 16 – Obblighi dei conduttori di cani o altri animali.....	9
Art. 17 – Gioco ed attività.....	9
Art. 18 - Manifestazioni	9
Art. 19 – Sanzioni	9
Art. 20 – Attività di vigilanza	10
Art. 21 – Norma finale – entrata in vigore	10

REGOLAMENTO DEL VERDE

TITOLO I°- Disposizioni Generali

Art.1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde urbano, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

2.1 - Il presente Regolamento *si applica* al patrimonio arboreo e arbustivo *pubblico e privato* ed in generale a tutte le aree del verde urbano del territorio comunale.

2.2 - *Disciplina tutti quegli interventi* volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

2.3 - Dal presente Regolamento *sono escluse* le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n.27/2004, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti ed altre colture agricole) le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2.4 - Sono oggetto di *protezione e tutela* ai sensi del presente regolamento:

a) gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 25 (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra), nonché gli esemplari, ricadenti in ambiti vincolati, delle seguenti specie arbustive con un diametro di almeno 10 cm. (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza:

- camelie
- rododendri
- pieris
- osmanto
- fotinia
- corbezzoli
- viburni
- bossi
- lagestroemia
- Biancospini
- Cornioli
- Sambuco

b) *gli alberi monumentali*, ivi compresi quelli situati in zone agricole, come elencati in **Allegato 1** (elenco alberi monumentali censiti dalla Provincia di Lodi) pertanto ogni intervento sugli stessi dovrà essere effettuato sotto controllo dell'Ufficio Ecologia Comunale.

Art. 3 – Elenco delle essenze arboree ad alto fusto consigliate

3. 1 - In allegato al presente Regolamento è riportato in un *elenco indicativo* delle *essenze arboree consigliate* (**Allegato 2**).

TITOLO II° - Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato

Art. 4 – Comunicazioni d’abbattimento

- 4.1 - L’abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2.4 è soggetto alla preventiva comunicazione scritta all’Ufficio Ecologia Comunale utilizzando il fac-simile di modulo di cui all’**Allegato 3**.
- 4.3 - La suddetta comunicazione, da inoltrarsi a cura del proprietario o dell’avente titolo, dovrà essere corredata di :
- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
 - motivazione dell’abbattimento;
 - documentazione fotografica;
 - planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
 - eventuale perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per alberi con tronco misurato a petto d’uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a **80 cm. di diametro** (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui all’art.2.4 b);
 - impegno ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati o, in alternativa, a monetizzare l’intervento come previsto al punto 4.7;
 - indicazione dell’eventuale presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico-architettonici, e benessere dell’ente posto a tutela dell’eventuale vincolo.
- 4.4 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l’incolumità pubblica e privata causate da presenza di:
- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
 - alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
 - alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro ;
- e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta comunicazione scritta dovrà essere inviata immediata segnalazione all’Ufficio Ecologia Comunale, secondo il fac-simile di cui **all’Allegato 3**, facendo pervenire successivamente la documentazione di cui all’art.4.3, in difetto della quale si applicherà una sanzione da € 75,00 a € 500.
- 4.5 - La comunicazione di abbattimento, salvi i casi previsti dall’art. 9, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Ecologia Comunale, al quale è data facoltà di procedere ad eventuale sopralluogo e di formulare eventuali osservazioni entro i successivi 20 giorni.
Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza riscontro da parte del suddetto ufficio, potrà essere effettuato l’abbattimento.
- 4.6- L’abbattimento in assenza di comunicazione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00 più il risarcimento del valore dell’albero abbattuto stimato sulla base del listino dell’Assoverde.
- 4.7 - Il proprietario o l’avente titolo dovrà sostituire l’albero con specie adeguata con tronco di circonferenza pari o superiore a cm. 25.

Entro 30 giorni dalla data di nuovo impianto dovrà essere data comunicazione all’Ufficio Ecologia Comunale. Se la sostituzione non può essere effettuata per l’insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l’avente titolo provvederà al versamento della somma utile a sopportare i costi

per la Pubblica Amministrazione di ripiantumazione in area pubblica, secondo le disposizioni di cui al punto 4.8.

- 4.8 - Nel caso in cui il privato intenda abbattere alberature e si trovi nell'impossibilità oggettiva, con particolare riferimento allo stato dei luoghi, di provvedere a nuova piantumazione, è tenuto a monetizzare la somma di € 200,00 per ogni essenza abbattuta e non sostituita. Le somme verranno accantonate su un apposito fondo finalizzato alle piantumazioni ad opera del Comune.

Art. 5 - Interventi obbligatori e manutenzione

5.1 – Qualora le condizioni igienico sanitarie o comunque generali, possano creare danni e pericoli a persone o cose, i proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei *e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente*;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (*danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.*) ferme restando le procedure dell'art. 4;
- g) le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari, si provvederà ad emettere ordinanza.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

5.2 La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Sono ammesse sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti.

Art. 6 – Salvaguardia fitopatologica

Sintomi di diverse malattie quali, ad esempio, la grafiosi dell'olmo, il cancro del cipresso e defogliazioni gravi come anche le morie di alberi, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Ecologia Comunale per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire eventuali provvedimenti di salvaguardia.

Art. 7 – Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

- 7.1 - La presenza del cancro colorato del platano, qualora riscontrata da un tecnico, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Comunale Ecologia e al Servizio Fitosanitario Regionale, che detterà le norme tecniche specifiche per gli interventi da eseguire sulle piante.
- 7.2 - Le piante di platano ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari con l'estirpazione, ove possibile, delle ceppaie.
- 7.3 Qualora l'estirpazione delle ceppaie non fosse possibile, si procederà alla devitalizzazione o ad altri sistemi che saranno prescritti dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Durante e dopo le operazioni di abbattimento/estirpazione dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.
- 7.4 Al fine di limitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale ed eseguite solamente nei casi indispensabili e comunque nei periodi freddi dell'anno iniziando dalle zone sane e procedendo verso l'epicentro della zona infetta, disinfettando man mano la superficie di taglio e con prodotti appropriati e gli attrezzi per la potatura da pianta a pianta.
- 7.5 In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei proprietari e/o dei conduttori dei terreni in cui vi siano platani affetti da cancro colorato, gli inadempimenti saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 500 del Codice Penale, secondo il D.M. 17.04.98.

Art. 8 - Divieti

- 8.1 Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:
 - a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
 - b) scavi o ammassi di materiale;
 - c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
 - d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

- 8.2 E' vietato il transito e il pascolo di greggi o di bestiame su tutto il territorio comunale.

Art. 9 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi

- 9.1 - I progetti edilizi per nuova costruzione o ristrutturazione dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.
La documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento nonché dell'area circostante qualora di eventuale proprietà pubblica, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita comunicazione di cui all'art. 4, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia o lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
- 9.2 - La comunicazione di abbattimento dovrà prevedere la reintegrazione di nuovi alberi con diametro del tronco di almeno cm.8 misurato a mt. 1.30 di altezza (circonferenza di circa 25 cm.) in sostituzione di quelli rimossi.

- 9.3 - Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa, di € 200,00 per ogni essenza non ripiantumanta da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di ripiantumazione.
- 9.4 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).
- 9.5 - Nell'ambito di interventi di nuova edificazione con presenza di giardini o nel caso di riassetto di giardini esistenti per la piantumazione di nuove essenze arboree si rimanda all'**Allegato 2** dove vengono elencate e consigliate le piante adatte alla nostra zona.
- 9.6 – Il Dirigente, in caso di violazione avvenuta su area interessata da intervento edilizio, può imporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno medesimo.

Art. 10 - Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 11 - Distanze degli alberi rispetto ai confini

Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le distanze dai confini stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile senza pregiudizio dei diritti dei vicini

In linea generale, per i nuovi impianti è consigliabile tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

Art.12 – Abrogazione di norme previgenti

Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da ritenersi abrogate le disposizioni contenute nei commi 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13 dell'art.117 del Regolamento Edilizio.

Titolo III – Regolamento d'uso del verde pubblico

Art. 13 – Ambito d'applicazione

Il presente articolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Lodi così elencati:

- a) parchi e giardini comunali
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici
- d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale

Art. 14 - Disposizioni generali

14.1 - Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di garantire il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica.

14.2 - La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

14.3 - Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell'arco delle ventiquattro ore. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.

Art. 15 – Divieti

15.1 - Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi non è consentito:

1. l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione di:
 - a) carrozzine semoventi per il trasporto di persone con disabilità motoria;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - f) mezzi per lo svolgimento di manifestazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
2. gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti.
3. imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione
4. asportare terra.
5. eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive
6. piantumare alberi, cespugli e arbusti da parte dei privati in aree a verde pubblico salvo espressa e preventiva autorizzazione accordata dal Servizio Parchi e Verde Pubblico.
7. sostituire, rimuovere o utilizzare diversamente dall'uso previsto (a carattere ornamentale) le fioriere e le essenze nelle stesse contenute, così come collocare vasi o altri contenitori per fiori, diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
8. appendere a piante ed arbusti manufatti di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie. L'apposizione di cavi, corde, tiranti ad alberi o cespugli per la collocazione di striscioni pubblicitari, luminarie decorative ecc, deve essere autorizzata dal Servizio Parchi e Verde Pubblico, previo versamento della cauzione pari a € 50,00 per ciascun albero. Sono in ogni caso vietati cavi di acciaio o ferro anche guainato. La rimozione dei supporti alla fine del periodo di esposizione del materiale è obbligatoria.
9. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi
10. effettuare operazioni di pulizia dei veicoli
11. catturare o molestare animali selvatici, fatto salvo interventi di bonifica ed igiene
12. creare appezzamenti adibiti a coltivazioni orticole
13. é vietato il transito e il pascolo di greggi o di bestiame su tutto il territorio comunale.

E' inoltre vietato:

- utilizzare alberi, cespugli, panchine o comunque l'area in generale come ricovero notturno o diurno;
- manomettere, asportare, danneggiare gli impianti di irrigazione automatica ove presenti
- depositare a terra mangime, pane o qualsiasi altro materiale commestibile.

15.2 - Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

15.3 - Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Parchi e Verde pubblico. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di adottare tutti quei comportamenti necessari a prevenire danni al sito assegnato e l'obbligo di totale ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento della concessione.

Vi è altresì l'obbligo di versare un'apposita cauzione, determinata dal competente Servizio Parchi e Verde pubblico.

Art. 16 – Obblighi dei conduttori di cani o altri animali

16.1 - Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l'accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria.

Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali.

16.2 - E' fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi dei cani o degli altri animali da lui condotti

Art. 17 – Gioco ed attività

17.1 - Il gioco dei bambini è consentito nelle aree calpestabili (salvo diversa indicazione) e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è sottoposto alla sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

17.2 - L'attività sportiva di gruppo o individuale può praticarsi negli spazi consentiti in modo conforme alle attrezzature.

Art. 18 - Manifestazioni

Nelle aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di manifestazioni ove vi siano spazi idonei e solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo richiedente per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 19 – Sanzioni

19.1 - Le violazioni al presente titolo del regolamento sono punite, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali ovvero salvo che lo stesso non costituisca reato, con sanzione pecuniaria determinata come segue:

-Transito di veicoli a motore su strade interne alle aree verdi: da € 25,00 a € 150,00

- Transito di veicoli a motore su manto erboso: da € 50,00 a € 300,00
- Sosta di veicoli a motore su aree pavimentate: da € 25,00 a € 150,00
- Sosta di veicoli a motore su manto erboso: da € 50,00 a € 300,00
- Attività commerciali, di spettacolo o altre manifestazioni in assenza di autorizzazione: da € 75,00 a € 150,00
- Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al risarcimento dei danni): da € 75,00 a € 500,00
- Abbandono rifiuti fuori dai cestini: da € 25,00 a € 150,00
- Estirpazione o abbattimento essenze vegetali: da € 50,00 a € 300,00 + risarcimento del valore ornamentale del vegetale secondo il listino Assoverde
- Danneggiamento essenze vegetali: da € 25,00 a € 150,00
- Affissione cartelli o altro agli alberi: da € 50,00 a € 300,00
- Accensione fuochi: da € 75,00 a € 500,00
- Occupazione non autorizzata di area verde: da € 50,00 a € 300,00
- Asporto terra e cotica erbosa: da € 75,00 a € 500,00
- Cani non tenuti al guinzaglio da € 75,00 a € 500,00
- Mancata asportazione degli escrementi: da € 25,00 a € 150,00

Per le violazioni a disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali non è espressamente determinato l'importo della sanzione, si applica la sanzione da € 25,00 a € 150,00

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della Legge n. 689/1981 e della legge regionale n. 90/1983.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie possono essere aggiornati ed integrati con atto della Giunta Municipale.

Art. 20 – Attività di vigilanza

Sono incaricati dell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nonché dell'attività di accertamento delle relative violazioni, il Corpo di Polizia Locale, le G.E.V. e gli altri organi abilitati per legge all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa.

Il personale dell'A.S.T.E.M. cui è stata conferita nomina di “*ausiliario dell'ambiente*” è abilitato all'accertamento delle sole violazioni relative al conferimento di rifiuti o alla mancata asportazione degli escrementi degli animali.

Art. 21 – Norma finale – entrata in vigore

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Da tale data sono da intendersi abrogate tutte le norme contenute in regolamenti o Ordinanze comunali incompatibili con le previsioni del regolamento stesso.

ALLEGATO 1 - ELENCO ALBERI MONUMENTALI (Art. 2.4b)

N°	Ubicazione	Genere specie nome scientifico	Circonf. tronco	Diametro chioma	Altez (m.)	Proprietà
1	ex linificio - lato ferrovia	Magnolia x soulangiana	cm.165	m.11	18	pubblica
2	parco Fascetti	Populus alba	cm.440 + 420	m.36	36	pubblica
3	cascina Castello Roldi	Quercus robur	cm.397	m.25	30	privata
4	cascina Castello Roldi	Quercus robur	cm.250	m.15	21	privata
5	cascina Quaina	Quercus robur (tre corpi riuniti)	cm.360	m.17	23	privata
6	cascina Bracca	Populus x canadensis	cm.430	20	37	privata
7	cascina Bracca	Populus x canadensis	cm.380		38	privata
8	cascina Bracca	Aesculus hippocastanum	425	18	27	privata
9	cascina Bracca	Araucaria imbricata	247	8	19,5	privata
10	Bottedo	Quercus	290		29	privata
11	Bottedo	Quercus	280		23	privata
12	Tangenziale (Via Emilia)	Populus x canadensis	350		23	privata
13	Villa Braila	Cedrus libani	460	14	25	pubblica
14	Villa Braila	Cedrus deodara	365	14	33	pubblica
15	Villa Braila	Celtis australis	310	16	24	pubblica
16	Villa Braila	Taxodium distichum	335	12	30	pubblica
17	Villa Braila	Quercus robur cultivar fastigata	310	13	25	pubblica
18	Villa Braila	Calocedrus decurrens	290	17	21	pubblica
19	Villa Braila	Calocedrus decurrens	295			pubblica
20	Villa Braila	Calocedrus decurrens	295			pubblica
21	Villa Braila	Cedrus deodara	460	15	36	pubblica
22	Villa Braila	Cedrus libani	460	20	30	pubblica
23	Villa Braila	Cedrus deodara	480	19	36	pubblica
24	Viale Milano	Platanus x acerifolia	380		29	pubblica
25	Viale Milano	Platanus x acerifolia	470	14	23	pubblica
26	via vecchia Cremonese n. 19	Ulmus minor	360	21	32	privata
27	via vecchia Cremonese n. 19	Celtis australis	250			privata
28	via vecchia Cremonese n. 19	Quercus robur	410	26	28	privata
29	San Grato – Sede Ditta Erbolario	Populus nigra	420	20	27	privata
30	via Scarampo-incrocio str.Vecchia Cremonese	Populus nigra 'Italica'	325		37	privata
31	via Scarampo-incrocio str.Vecchia Cremonese	Populus nigra 'Italica'	365		37	privata
32	ex linificio via Fascetti	Cedrus deodara	360		28	pubblica
33	cascina Codignola	Populus nigra 'Italica'	437	4	35	privata
34	cascina Spolverera	Fraxinus excelsior	250		14	privata
35	Riolo	Populus deltoides	370			privata
36	cascina Malgerone - Riolo	Populus nigra 'Italica'	450	7	32	privata
37	cascina Malgerone - Riolo	Populus nigra "italica"	350		35	privata
38	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	370		35	privata
39	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	375		35	privata
40	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	375		35	privata
41	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	385		35	privata
42	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	370		35	privata
43	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	415		35	privata
44	cascina Malgerone-Riolo	Populus nigra "italica"	415		35	privata
45	fontana Riolo - cascina Crocetta	Populus deltoides	386		31	privata
46	cascina Maggia	Acer saccharinum	440	21	19	privata
47	via Cesare Battisti 25	Cedrus libani	345			privata
48	via Vecchia Cremonese - tra Astem e fraz. Olmo a metà strada a sx in zona bassa	Populus nigra "Italica"	355		38	privata
49	strada prov. Lodi-Boffalora	Quercus robur	400	18	28	privata
50	strada prov. Lodi-Boffalora	Aesculus hippocastanum	400	16	33	privata
51	giardino chiesa SS.Maria delle Grazie via Gorini	Cedrus libani	255		22	privata
52	via Massena parcheggio	Populus x canadensis	375	22	27	privata

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE ESSENZE CONSIGLIATE (Art. 3.1)

Acerò argentato	(<i>Acer saccharinum</i>)
Acerò di monte	(<i>Acer pseudoplatanus</i>)
Acerò oppio	(<i>Acer campestre</i>)
Acerò riccio	(<i>Acer platanoides</i>)
Agrifoglio	(<i>Ilex aquifolium</i>)
Albero di Giuda	(<i>Cercis siliquastrum</i>)
Albizzia	(<i>Albizzia julibrissin</i>)
Bagolaro	(<i>Celtis australis</i>)
Betulla	(<i>Betula pendula</i>)
Carpino comune	(<i>Carpinus betulus</i>)
Carpino nero	(<i>Ostrya carpinifolia</i>)
Catalpa	(<i>Catalpa bignonioides</i>)
Cedro del Libano	(<i>Cedrus libani</i>)
Cedro dell'Atlante	(<i>Cedrus atlantica</i>)
Cedro dell'Atlante azzurro	(<i>Cedrus atlantica 'Glauca'</i>)
Cedro deodara	(<i>Cedrus deodara</i>)
Cedro della California	(<i>Calocedrus decurrens</i>)
Ciliegio a foglie rosse	(<i>Prunus cerasifera 'Pisardii'</i>)
Ciliegio da fiore	(<i>Prunus serrulata- cv.</i>)
Cipresso delle paludi	(<i>Taxodium distichum</i>)
Cipresso comune	(<i>Cupressus sempervirens</i>)
Cipresso di Lawson	(<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>)
Clerodendro	(<i>Clerodendron trichotomum</i>)
Douglasia	(<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
Faggio	(<i>Fagus sylvatica</i>)
Farnia	(<i>Quercus robur</i>)
Fico	(<i>Ficus carica</i>)
Frassino comune	(<i>Fraxinus excelsior</i>)
Gelso Bianco	(<i>Morus alba</i>)
Gelso nero	(<i>Morus nigra</i>)
Ginkgo	(<i>Ginkgo biloba</i>)
Gleditsia	(<i>Gleditsia triachanthos</i>)
Ippocastano	(<i>Aesculus Hippocastanum</i>)
Kaki selvatico	(<i>Diospyros Lotus</i>)
Kaki	(<i>Diospyros Kaki</i>)
Koelreuteria	(<i>Koelreuteria 12ormentosa</i>)
Lagerstroemia	(<i>Lagerstroemia indica</i>)
Leccio	(<i>Quercus ilex</i>)
Liquidambar	(<i>Liquidambar styraciflua</i>)
Liriodendro	(<i>Liriodendron tulipifera</i>)
Maggiociondolo comune	(<i>Laburnum anagyroides</i>)
Magnolia sempreverde	(<i>Magnolia grandiflora</i>)
Magnolia a foglia caduca	(<i>Magnolia x soulangiana et al.</i>)
Metasequoia	(<i>Metasequoia glyptostrobooides</i>)
Noce del Caucaso	(<i>Pterocarya fraxinifolia</i>)
Noce nero	(<i>Juglans nigra</i>)
Olmo comune	(<i>Ulmus minor</i>)
Olmo di montagna	(<i>Ulmus glabra</i>)
Olmo siberiano	(<i>Ulmus 12ormen</i>)
Ontano bianco	(<i>Alnus incana</i>)

Ontano comune o nero	<i>(Alnus glutinosa)</i>
Orniello	<i>(Fraxinus ornus)</i>
Palma nana	<i>(Trachycarpus fortunei)</i>
Paulonia	<i>(Paulownia tomentosa)</i>
Pino dell'Himalaya	<i>(Pinus wallichiana)</i>
Pino nero	<i>(Pinus nigra)</i>
Pioppo bianco	<i>(Populus alba)</i>
Pioppo bianco piramidale	<i>(Populus alb 'Fastigiata')</i>
Pioppo cipressino	<i>(Populus nigra)</i>
Pioppo del Canada	<i>(Populus canadensis)</i>
Platano	<i>(Platanus sp.)</i>
Quercia rossa	<i>(Quercus rubra)</i>
Robinia	<i>(Robinia pseudoacacia)</i>
Salice comune	<i>(Salix alba)</i>
Salice piangente	<i>(Salix babylonica)</i>
Sofora	<i>(Sophora japonica)</i>
Sofora pendula	<i>(Sophora japonica 'Pendula')</i>
Sommaco maggiore	<i>(Rhus typhina)</i>
Tasso comune	<i>(Taxus baccata)</i>
Tiglio argentato	<i>(Tilia argentea)</i>
Tiglio nostrano	<i>(Tilia platyphyllos europaea)</i>
Tiglio selvatico	<i>(Tilia cordata)</i>
Thuia	<i>(Thuja plicata)</i>
Thuia occidentale	<i>(Thuja occidentalis)</i>
Thuia orientale	<i>(Thuja orientalis)</i>

ALLEGATO 3

SPETT.LE Servizio Ecologia
del Comune di Lodi, P.zza Mercato 5
26900 **L O D I**

Il sottoscritto(CF.....)
residente in via.....n.....
in qualità di telefono.....

COMUNICA

che procederà all'abbattimento delle seguenti essenze arboree:

(¹).....
.....
.....

presso l'immobile sito in via
catastralmente distinto al Fg. mappale

Si precisa che l'abbattimento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- inclinazione del fusto;*
- sviluppo apparato radicale in prossimità di opere murarie e di reti tecnologiche che possono comportare pericolo per la stabilità o danneggiamento delle stesse;*
- stato evidente di morte vegetale (rinsecchimento);*
- sviluppo dell'apparato vegetativo e della ramificazione interferente con impianti di smaltimento acque meteoriche (gronde e pluviali);*
- altro...(specificare).....*

(Questa sezione del modulo, inclusa nel riquadro, è da compilare solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica e privata):

segnala ai sensi dell'art.4.4 del vigente Regolamento del Verde che provvederà immediatamente all'abbattimento in quanto:

- albero morto o irreversibilmente malato o con danni da invecchiamento;*
- albero gravemente danneggiato a causa di eventi metereologici;*
- albero danneggiato da situazioni di cedimento del terreno o altro;*
- albero pericoloso per le persone e/o le cose a causa (specificare).....;*

Manifesta la propria disponibilità ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti di cui sopra, dandone comunicazione all'Uff. Ecologia.

ovvero

Per impossibilità oggettiva di provvedere a nuova piantumazione (art.4.8 del Regolamento del Verde) provvederà a effettuare presso l'Ufficio Economato comunale un versamento di €.200,00 per ogni essenza abbattuta e non sostituita, con invio di fotocopia della relativa ricevuta all'Uff. Ecologia.

Precisa inoltre che l'intervento ricade in ambito vincolato e precisamente:

Parco Adda Sud; aree di notevole interesse pubblico o paesaggistico; beni culturali che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico.

A tal proposito allega il benessere dell'Ente posto a tutela del vincolo stesso.

A corredo allega la seguente documentazione:

planimetria in scala 1: con individuazione dell'esatta ubicazione degli alberi da tagliare
 documentazione fotografica; perizia tecnica (2a , 2b)

Lodi,

(Firma)

1

(1) descrizione della specie botanica, della sua altezza e del diametro misurato a mt.1,30 da terra
 (2 a) perizia tecnica obbligatoria per abbattimento di alberi, anche se rinsecchiti, malati o pericolanti, di diametro uguale o superiore a cm. 80 misurato a mt. 1,30 da terra;
 (2 b) perizia tecnica obbligatoria per abbattimento di alberi specificatamente tutelati come ad esempio quelli ricadenti negli ambiti vincolati e quelli classificati come monumentali dalla Provincia di Lodi di cui all'allegato 1 del Regolamento Comunale del Verde.

Prescrizioni tecniche e operative

Norme tecniche per gli interventi di:

a) potatura.

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

a . 1) – **Epoca** - Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

a . 2) – **Tipologie di potatura :**

- **Potatura di allevamento** - Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.
- **Potatura di mantenimento** - Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.
- **Potatura di contenimento** - E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.
- **Potatura di risanamento** - E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata (es. asportazione degli apici rameali del platano colpito da *gnomonìa platani*).

E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

b) messa a dimora di nuove piante

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

b . 1 – **Preparazione agraria del terreno** - Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:

Lavorazione del suolo - Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione dovranno essere rimossi tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

Concimazioni - Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno.

Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico biologici.

Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a m. 1,00 x 1,00 x 1,00.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.

b . 2 - **Apporto di terra di coltivo** - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

b . 3 - **Messa a dimora di alberi** - Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e legature con cavi dinamici.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice.

All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

b . 4. **Epoca dell'impianto** - Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

b . 5. **Protezioni** – Alla base delle nuove essenze piantumate dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.

c) **sfalcio dei tappeti erbosi**

c . 1. **Sfalcio dell'erba:** l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque

laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di sfalciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba sfalciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere effettuato quanto l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonché la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. E' indispensabile l'uso di falci, falcioline, forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. E' comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

- c . 2. **potatura delle siepi e dei cespugli** : l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con tagliasiepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

Superfici a verde - Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

Parti aeree degli alberi - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere, vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2 (vedi schema).

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

Radici degli alberi - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base secondo la seguente tabella:

diametro fusto (cm.):	raggio minimo area di rispetto (m.):
< 20	,5
Tra 20 e 80	3,0
> 80	5,0 (valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili - In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse - L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.